

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E II):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag.	1
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	1
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	2
DIFESA (VII):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	3
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	7
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	7
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	8
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	9
CONVOCAZIONI . . . . .	»	9
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	»	10

### AFFARI COSTITUZIONALI (I) e AFFARI INTERNI (II) Commissioni riunite.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il ministro segretario di Stato, Scaglia ed il Sottosegretario all'interno, Gaspari.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Bozzi ed altri: « Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici » (1445).

Il Presidente Ballardini, ricordato che il termine per la presentazione delle relazioni assegnato alle Commissioni riunite dal Pre-

sidente della Camera, a norma dell'articolo 65, terzo comma del Regolamento, è scaduto, propone che le Commissioni ne richiedano la proroga, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo 65.

Il deputato Cottone, in considerazione della urgenza dei problemi affrontati dalla proposta di legge, si dichiara contrario alla proposta del Presidente e, a sua volta, propone che il provvedimento venga trasferito alla competenza dell'Assemblea.

I deputati Tozzi Condivi, Greppi, Jacometti, Viviani Luciana, Dal Canton Maria Pia e Ferrari Virgilio, perché si possa addivenire ad una valutazione meditata della delicata materia della proposta di legge, si dichiarano favorevoli alla proposta del Presidente.

Il deputato Cottone, infine, considerata la unanimità dei pareri degli altri gruppi parlamentari, ritira la sua proposta e chiede si stabilisca immediatamente la data dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Il Presidente Ballardini assicura che lo esame sarà fissato non appena la Camera avrà prorogato il termine per la presentazione delle relazioni.

Le Commissioni, quindi, approvano, alla unanimità, la proposta del Presidente Ballardini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 9,55. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo

provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2945).

Il relatore Mattarelli Gino riferisce favorevolmente sul provvedimento inteso a riordinare la carriera di concetto del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza facente parte del ruolo transitorio di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, limitatamente alle due ultime qualifiche superiori di interprete principale e di ispettore principale di prima classe e a quella di primo interprete e ispettore principale di seconda classe.

Dopo interventi del deputato Pagliarani e del Sottosegretario Gaspari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

ZUCALLI ed altri: « Elevazione del contributo annuo a favore dell'« Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) » (*Urgenza*) (1882);

ARMANI ed altri: « Elevazione del contributo annuo a favore dell'« Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) » (*Urgenza*) (1900).

Su proposta del deputato Mattarelli Gino e dopo interventi del Presidente e del Sottosegretario Gaspari, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

### GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge ed il deputato Fortuna, Relatore, riferisce sui precedenti storici dell'attuale codice di procedura penale a partire da quello napoleonico di « Istruzione criminale » del 1808, risalendo progressivamente a quello del

Regno delle due Sicilie » del 1819, del parmense del 1820, del lucchese e toscano del 1838 e prosegue attraverso lo sviluppo unitario della nazione, per soffermarsi sul codice del 1865 che rappresenta il primo testo di procedura penale unico per tutto il Regno.

Analizza, quindi, la elaborazione dottrinale e legislativa che intercorre tra il codice del 1865 e quello Zanardelli del 1889.

Passa ad esaminare i vari progetti del guardasigilli Finocchiaro Aprile del 1905, 1911 e 1912, che servirono di base al codice di procedura penale del 1913, il quale, in forza ad una vasta delega concessa dal Parlamento al Governo, venne elaborato da una commissione di cui facevano parte il Mortara e lo Stopato.

Questo codice di procedura penale entrò in vigore il 1° gennaio 1914 e rimase in vigore sino al 1930.

Ne esamina i caratteri salienti, come la affermazione del principio dell'unità della funzione giurisdizionale nei suoi riflessi sui rapporti tra giudicato penale e giudicato civile; l'accentuazione dell'indole pubblicistica; l'ufficialità e la forma scritta della perizia senza esclusione dei periti di parte dalla formazione del parere; la nuova disciplina della istruttoria sommaria e sottolinea che l'applicazione di questo codice di procedura penale non dette luogo a difficoltà di rilievo salvo, forse, per la nuova disciplina dell'istruttoria.

Passa, quindi, a considerare il codice di procedura penale del 1930 ricordando che a questa elaborazione dettero un rilevante contributo il D'Amelio ed il Manzini. Fa notare come, nel campo penalistico, la dottrina giuridica del tempo, per quanto ispirata ai principi del nuovo regime, non raggiungesse mai le conclusioni estreme del nazionalsocialismo.

Sottolinea che la architettura del precedente codice del 1913 venne conservata per molte parti mentre, nel testo, andavano distinte innovazioni tipicamente autoritarie da altre che riflettevano i progressi generali della scienza del processo penale e della legislazione comparata.

Tra le innovazioni di carattere tecnico ricorda la perfezionata disciplina dell'influenza del giudicato penale sugli altri tipi di giudizi nel quadro della riaffermata unità della funzione giurisdizionale; l'ampliamento della sfera di applicazione della procedura per decreto penale; l'equiparazione del giudizio contumaciale ad ogni altro per ciò che riguarda i diritti della difesa e così via.

Il Relatore, quindi, si sofferma sul decreto 2 gennaio 1945 con cui venne istituita la pri-

ma commissione per la riforma del processo penale in aderenza ai concetti della restaurata democrazia, e rammenta anche la prolusione svolta a Napoli dall'onorevole Giovanni Leone il 16 gennaio 1948.

Cede, quindi, la parola al deputato Valiante che riferisce sulla genesi e sugli sviluppi storici del procedimento processuale penale.

Premessa la distinzione fra processo accusatorio e inquisitorio, esamina gli elementi distintivi dell'uno e dell'altro sistema e, attraverso un *excursus* storico sin dalle prime manifestazioni della vita organizzata, si sofferma particolarmente sul periodo romano ed individua l'affermarsi dell'una o dell'altra tendenza attraverso la evoluzione del concetto di diritto presso i vari popoli.

Dopo un ampio esame della procedura penale presso i romani, sia nel periodo della repubblica che in quello dell'impero, ricorda l'influenza che ebbero in Italia le invasioni dei franchi e dei longobardi i quali portano, nel corpo del vecchio diritto romano, i concetti e gli istituti giuridici loro propri.

Ricorda la incidenza dei nuovi mezzi di prova quali il giuramento e il duello ed accenna come ai tempi di Innocenzo III il processo potesse seguire praticamente tre strade: per denuncia, per accusa o per inquisizione, rilevando la sopravvivenza di quest'ultimo, quale unico sistema, per un lungo periodo nella storia italiana.

Accenna agli sviluppi delle procedure nei comuni italici che, in genere, si ispirarono al processo canonico dell'inquisizione; ai poteri dei consoli; all'ammissione della denuncia anonima; ai sistemi di procedura e di giudizio.

Conclude questa sua prima parte ricordando, ancora, che in Sicilia, ai tempi di Federico II, grazie alle « constitutiones, vigeva il sistema del processo accusatorio.

Il deputato Valiante passa, quindi, ad esaminare la struttura del processo quale si svolge attualmente in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia e nella Russia, ponendo particolarmente in evidenza le differenze tra il sistema accusatorio e quello inquisitorio e il sistema misto che vige nella Francia.

Illustra ampiamente il processo in Inghilterra soffermandosi sui poteri, struttura e funzioni della polizia, sul sistema di accusa, sui tipi di giudizio, sulla posizione, nomina e funzione dei vari magistrati e sul complesso delle regole che guidano il processo davanti al magistrato dove il giudice si pone come

parte staccata ed equidistante fra l'accusa e la difesa.

Successivamente, traccia gli aspetti differenziali, rispetto a quello inglese, del processo penale che si svolge in America avvertendo come negli Stati Uniti ogni Stato dell'Unione abbia delle proprie leggi o particolarità procedurali in relazione alle singola autonomia statutaria.

Trattando lo sviluppo del processo penale in Francia, illustra le differenze salienti che esistono nei confronti del processo quale si svolge in Italia, e ricorda come tanto in Inghilterra, quanto negli Stati Uniti e nella Francia non sia contemplata la assoluzione per insufficienze di prove.

Da ultimo, analizza il processo penale quale si svolge nell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, in base all'ultima legge del 1958, e sottolinea la particolare posizione che viene ad assumere la procura di Stato in quel sistema.

Si riserva, in una prossima seduta, di illustrare il sistema processuale della repubblica tedesca.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

## DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Gualupi e Cossiga.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2655).

In sostituzione del Relatore, Corona Giacomo, riferisce il deputato Leone Raffaele, il quale, mentre pone in evidenza che non si è addivenuti in passato alla concessione della « medaglia commemorativa di imprese aeronautiche », auspica l'approvazione del disegno di legge che istituisce un riconoscimento per i cittadini italiani e stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze in materia di sviluppo e di progresso dell'aviazione in

genere e di quella italiana in particolare o che con l'intelletto o con le opere abbiano contribuito ad accrescere il prestigio dell'aviazione nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, sollecita l'approvazione del provvedimento per il quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Successivamente la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 senza modificazioni; all'articolo 6 delibera, su proposta del Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga, di modificare la copertura prevista per l'esercizio finanziario 1965 in quella per l'esercizio 1966.

Successivamente il disegno di legge n. 2655 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

In attesa del parere della V Commissione bilancio, su proposta del Presidente, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano » (1814).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 17 novembre 1965, il deputato Pacciardi aveva avanzato domanda formale perché venisse richiesto al Ministro della difesa di sottoporre il provvedimento per il parere al Consiglio Superiore delle Forze armate. Precisa, anche, che egli aveva ammesso la proponibilità della richiesta del deputato Pacciardi, rimanendo assolutamente impregiudicata la libera determinazione del Ministro di aderire o non all'invito formulato. In conseguenza la Commissione aveva deliberato di prospettare al Ministro della difesa la opportunità di richiedere il suddetto parere.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, dichiara che, in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 67, sulla istituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate, organo consultivo del Ministro della difesa, il parere del consiglio stesso deve essere richiesto dal Ministro sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro stesso in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze Armate, di Stato di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, di reclutamento del personale civile, di organici del personale civile e militare. In base all'articolo 12 il Ministro della difesa può, di propria iniziativa, o su proposta del Presidente o dei Presidenti di sezione, sottoporre all'esame del Consiglio Superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri tra quelle elencate. Il Ministro della difesa, prosegue il Sottosegretario, non esistendo precedenti di sorta, non ha ravvisato l'opportunità di azionare il Consiglio Superiore per il parere su una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Il deputato Pacciardi considera di notevole gravità la risposta fornita dal Governo, anche in relazione all'articolo 38 del regolamento della Camera che attribuisce alle Commissioni la facoltà di procurarsi dai competenti ministeri informazioni, notizie e documenti. Ritene che la Commissione non possa responsabilmente deliberare in mancanza di un elemento istruttorio importante, quale è il parere dell'organo tecnico delle Forze Armate.

Il deputato D'Ippolito dichiara di concordare con le argomentazioni del deputato Pacciardi.

Il deputato Lenoci ritiene che tutti i problemi tecnici coinvolgono sempre delle scelte politiche e giudica che non sia essenziale, ai fini di una seria discussione della proposta di legge, il parere di un Consiglio Superiore che, ricorda, è un organo consultivo del Ministro e non del Parlamento. Il deputato Messe, precisando che già in passato si è dichiarato contrario alla proposta di legge, sottolinea la utilità di acquisire un parere squisitamente tecnico quale è quello del Consiglio Superiore delle Forze Armate e si associa, quindi, alle considerazioni del deputato Pacciardi. Il deputato Pedini ritiene che il Ministro della difesa può non avere accolto l'invito della Commissione, in quanto riteneva sufficientemente documentata la proposta di legge e in considerazione, anche, del modestissimo numero di destinatari del provvedimento e delle garanzie che vengono offerte,

garanzie che possono essere anche rafforzate, ad esempio, contemplando la possibilità di fare effettuare un C.A.R. ridotto.

Il Relatore De Meo, rileva la delicatezza di stabilire un precedente che potrebbe nel futuro rivelarsi non utile, come è già avvenuto (e per molte parti è criticato) quando il Governo ritenne, proprio nel corso di una discussione parlamentare, suo dovere di sollecitare l'espressione di un parere da parte di qualche corpo tecnico. Il deputato Buffone auspica che venga superata sollecitamente la *impasse* procedurale, esprimendo la opinione che si accantoni la questione di principio sollevata dal deputato Pacciardi e si dia incarico ad un Comitato ristretto di esaminare la proposta di legge per rielaborarla in modo più adeguato.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga, replicando al deputato Pacciardi, osserva che nel sistema italiano sono due gli interlocutori esclusivi: da una parte il Parlamento nella sua struttura bicamerale e nell'ulteriore articolazione delle Commissioni e dall'altra il Governo. Il Consiglio Superiore delle Forze armate è, come lo definisce la legge 9 gennaio 1951, n. 167, organo consultivo del Ministro per la difesa e trova, quindi, collocazione all'interno dell'apparato di settore amministrativo, a sua volta inquadrato all'interno del potere esecutivo. E il Governo, dunque, che risponde politicamente alle Camere e sarebbe una innovazione di non trascurabile momento quella che istituisse un rapporto trilaterale tra la Commissione parlamentare, il Ministro della difesa che rappresenta il Governo ed un organo consultivo del suddetto Ministro. Per questi motivi il Sottosegretario Cossiga dichiara di dissentire dalla posizione assunta dal deputato Pacciardi e si esprime in senso contrario ad ogni iniziativa volta a riportare in discussione la questione.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, richiama l'intervento da lui svolto nella precedente seduta e nel corso del quale precisò che l'ammissione all'esenzione dal servizio di leva non è a discrezione del Ministro della difesa, ma viene stabilita nel concerto di altri Ministeri competenti; che non è stato richiesto dal Ministro della difesa il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate poiché si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare e che in ogni caso l'unico organo legittimato ad azionare il Consiglio Superiore è il Ministro della difesa che, peraltro, gode di una posizione di autonomia garantita dalla Costituzione.

Il deputato Pacciardi propone che la Commissione reiteri l'invito al Ministro della difesa di sottoporre la proposta di legge alla considerazione del Consiglio Superiore delle Forze armate.

Il Presidente pone in votazione la proposta del deputato Pacciardi che viene respinta.

Il deputato Pacciardi dichiara di riservarsi di fare uso di tutti i mezzi che offre il Regolamento della Camera per risollevarlo il punto da lui illustrato che, a suo parere, coinvolge un discorso di fondo sui rapporti tra Governo e Parlamento e sulla portata concreta dell'articolo 38 del Regolamento della Camera.

Il Presidente assicura il deputato Pacciardi che informerà il Presidente della Camera della discussione avvenuta in Commissione.

Il deputato Turchi conferma che il suo gruppo è contrario al provvedimento, così come è formulato, ma che è disposto ad esaminare la possibilità che si preveda, anziché l'esenzione, il rinvio dal servizio militare per coloro i quali prestino servizio in paesi sottosviluppati.

Il deputato D'Ippolito dichiara che il proprio gruppo è favorevole al provvedimento, ma propone un breve rinvio per dar modo al Governo, al Relatore e ai proponenti di predisporre un nuovo testo che tenga conto delle osservazioni sollevate in Commissione.

Il Relatore De Meo ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga concordano con la proposta del deputato D'Ippolito.

La Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta, dando mandato al Relatore ed al presentatore onorevole Pedini di prendere contatti con il Governo allo scopo di mettere a punto un nuovo testo che tenga conto delle osservazioni formulate dai vari commissari.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2791);

COVELLI: « Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia » (761);

NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI: «Riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati della medaglia d'oro al valor militare» (2598).

Il Relatore De Meo riferisce sui provvedimenti in discussione e rileva che mentre la proposta di legge dei senatori Bernardinetti ed altri, già approvata dal Senato, investe il ben delimitato settore dell'estensione dell'assegno straordinario ai congiunti di medaglia d'oro al valor militare *alla memoria* (e per ciò la Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole), la proposta dei deputati Napolitano Francesco e Roberti prevede la riversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare, estendendo notevolmente la portata dell'impegno finanziario, sul quale la Commissione bilancio non si è ancora pronunciata. La proposta di legge, poi, d'iniziativa del deputato Covelli, sulla quale non è ancora prevenuto il parere della V Commissione, apre il problema più generale della giusta rivalutazione dei modestissimi soprassoldi e pensioni annessi alle decorazioni al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e garantisce la riversibilità ai congiunti superstiti. Il Relatore conclude proponendo di accantonare la discussione delle proposte di legge Covelli e Napolitano Francesco e di discutere subito la proposta di legge dei senatori Bernardinetti ed altri, allo scopo di risolvere immediatamente una prima urgente situazione. La Commissione dovrà riaffrontare, in seguito, le altre situazioni prospettate in limiti più generali dai deputati Covelli e Napolitano Francesco. Intervengono i deputati: Pacciardi, il quale si dichiara favorevole alla proposta del Relatore; Covelli, il quale dichiara di accogliere la proposta del Relatore, purché la Commissione ponga al più presto all'ordine del giorno la sua proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, concorda con l'opinione del Relatore e dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge Bernardinetti. Successivamente la Commissione approva gli articoli della proposta di legge Bernardinetti senza modificazioni. La proposta di legge n. 2791 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

Il Presidente comunica che la discussione delle proposte di legge rispettivamente d'iniziativa del deputato Covelli e dei deputati Napolitano Francesco e Roberti è rinviata ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

GUADALUPI ed altri: «Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 696» (216).

Il Presidente propone di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge allo scopo di permettere alla Presidenza di convocare una riunione con i rappresentanti dei Ministeri interessati onde pervenire alla redazione di un testo organico che preveda e disciplini tutte le situazioni analoghe. La Commissione delibera in tal senso.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ROSATI: «Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1437, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare» (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2513).

Il Relatore Buffone illustra il nuovo testo predisposto in collaborazione con il Governo, anche sulla scorta delle osservazioni formulate da alcuni Commissari e dichiara che i motivi di perplessità sono completamente superati. Il deputato Messe chiede alcuni schiarimenti al Governo e, ricevuti, si dichiara soddisfatto.

La Commissione approva, successivamente, senza modificazioni, i tre articoli del nuovo testo predisposto dal Relatore d'intesa col Governo.

La proposta di legge n. 2513 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore MORANDI: «Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età» (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2705).

In sostituzione del Relatore Fornale, riferisce il deputato De Meo, il quale sottolinea la grande attesa degli interessati per il provvedimento che da una parte favorisce l'inserimento tempestivo di forze potenziali nel mondo del lavoro, altrimenti rese inoperanti, e dall'altra elimina nell'arco della vita delle nuove leve soluzioni di continuità, non certamente utili, tra le fasi dell'educazione, della formazione professionale e dell'inquadramento attivo nella società.

Successivamente la proposta di legge n. 2705, constando di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

**BADINI CONFALONIERI:** « Adeguatezza al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente »;

**JOZZELLI:** « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414).

Su proposta del Relatore Sinesio, la Commissione delibera di rinviare la discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**IN SEDE REFERENTE.**

**GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 12,30. — Presidenza del Presidente CAIATI.** — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Cossiga.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto » (2588).

Il Relatore Leone Raffaele illustra il provvedimento, richiamando l'ampia relazione svolta in sede legislativa ed auspica l'approvazione del disegno di legge.

Intervengono nella discussione: il deputato D'Ippolito, il quale, pur dichiarandosi convinto che la competenza primaria spetterebbe alla VI Commissione Finanze e tesoro, chiede che si prospetti al Presidente della Camera l'opportunità che quella Commissione venga investita del parere, così come aveva già suggerito la V Commissione bilancio; il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi il quale, mentre ricorda che il provvedimento, già assegnato in sede legislativa alla Commissione difesa e rimesso all'Assemblea per iniziativa del gruppo comunista, torna in discussione alla sede referente nelle medesime condizioni di allora, pone in evidenza

che si tratta di un disegno di legge presentato dal Ministro della difesa e che, quindi, esattamente è stato assegnato in competenza primaria alla VII Commissione; il Relatore Leone Raffaele, il quale dichiara che è indiscutibile la competenza primaria della VII Commissione e non si oppone alla proposta del deputato D'Ippolito. Il Presidente assicura il deputato D'Ippolito che prospetterà al Presidente della Camera l'opportunità che il provvedimento sia deferito per il parere anche alla VI Commissione.

Successivamente la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge senza modificazioni e da mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente comunica che si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

**AGRICOLTURA (XI)**

**IN SEDE REFERENTE.**

**GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente SEDATI.** — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**TRUZZI ed altri:** « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

La Commissione prosegue nell'esame del testo sostitutivo presentato dai deputati Truzzi, Colombo Renato, Zucalli e Montanti.

Il deputato Marras riconosce che, soprattutto nella sua più recente stesura che sembra non essere stata insensibile alle istanze dell'opposizione, il provvedimento in esame muove da una esigenza valida e sentita nel mondo contadino. Nondimeno, ritiene che la proposta conservi tuttora alcuni residui del corporativismo del primo testo, come provano le ambiguità di fondo che persino oratori della maggioranza hanno segnalato nella impostazione del rapporto cooperazione-associazione. Il provvedimento potrà quindi essere approvato, ma non prima di una approfondita e non affrettata discussione, che iscriva la proposta stessa nella politica di piano, e non prima che siano acquisiti tutti i necessari elementi di giudizio. Di questi, allo stato attuale, mancano forse i più importanti: manca il parere del C.N.E.L., che

certamente dovrebbe pronunciarsi su soluzioni così impegnative per l'economia agraria, e soprattutto si ignorano i futuri indirizzi della politica agricola comunitaria, che le vicende degli ultimi tempi mostrano oscillanti in uno stato di permanente incertezza. E anzi — a suo avviso — l'attuale normativa comunitaria non contempla altre possibilità organizzative che quelle cooperativistiche. V'è sì una proposta di regolamento che sembra riferirsi ad un regime associativo, ma limitatamente al settore ortofrutticolo: proposta che, inoltre, ben difficilmente proseguirà il suo *iter*, e che, comunque, non potrà concretarsi che in una ulteriore incentivazione del regime cooperativistico di base, poiché questa è la forma più frequente di gruppo all'interno dei paesi comunitari. Anche in Italia la cooperazione — benché per taluni aspetti inadeguata, anche a causa della mancanza di una moderna legislazione che la disciplini — ha costantemente rappresentato l'obiettivo principale della stessa politica agraria del governo e la struttura tradizionale dell'organizzazione del mondo contadino. Ritieni pertanto che solo su questa base potrà innestarsi un vitale associazionismo.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della II, IV, X e XII Commissione*) (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico » (*Parere della IV e della XII Commissione*) (971);

GIOMO ed altri: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento » (*Parere della IV, V, VI e della XII Commissione*) (1514);

NALDINI ed altri: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (*Parere della IV, X e della XII Commissione*) (2670).

Il relatore Usvardi riassume la discussione svoltasi nelle precedenti sedute ed illustra gli emendamenti da apportare al testo approvato dalla XI Commissione permanente del Senato e che sono in linea di massima, condivisi dai rappresentanti dei vari gruppi politici: la ripartizione in zone del territorio nazionale ed una diversa composizione della Commissione centrale e delle Commissioni regionali.

Il deputato Giomo si dichiara disposto a rinunciare alla delega legislativa prevista dall'articolo 6 della sua proposta di legge per consentire il passaggio dei provvedimenti in esame dalla sede referente alla sede legislativa, purché vengano formalmente approvati alcuni emendamenti proposti dal suo gruppo per rendere la legge più aderente alle reali necessità del momento.

Il deputato De Lorenzo ritiene opportuno deferire ad un Comitato ristretto l'ulteriore esame dei provvedimenti per giungere rapidamente alla formulazione di un testo che possa raccogliere l'adesione di tutti i gruppi e consentire un più sollecito *iter* dei provvedimenti stessi.

Il deputato Alboni, dopo aver rivendicato la priorità della iniziativa del suo gruppo in una materia così importante per la salute dei cittadini, ribadisce le argomentazioni svolte nel corso delle precedenti sedute e conclude sottolineando la necessità di una sollecita approvazione dei provvedimenti.

Intervengono quindi i deputati Bartole e Gasco, che si dichiarano favorevoli alla proposta del deputato De Lorenzo, i deputati Scarpa e Romano nonché il Relatore Usvardi, che manifestano perplessità sul ricorso al Comitato ristretto nell'attuale fase dell'*iter* ritenendo opportuno ottenere prima il passaggio alla sede legislativa, ed il Presidente De Maria che precisa i termini procedurali della questione.

La Commissione, infine, deferisce l'ulteriore esame dei provvedimenti ad un Comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte oltre il Presidente De Maria ed il Relatore Usvardi, i deputati Gasco, Bartole, Tantalo, Urso, Alboni, Morelli, Pasqualicchio, Giomo, Romano e Alessi Catalano Maria.

### PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 » (*Parere della II Commissione*) (2482).



Su proposta del Relatore Tantalo, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 24 MARZO 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* DE MARIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 » (*Parere della II Commissione*) (2676).

Il relatore Cattaneo Petrini Giannina illustra ampiamente la proposta di legge che consente il trasferimento in servizio, fino al compimento del 70° anno di età dei sanitari in oggetto e conclude sottolineando la necessità di emendare l'articolo unico per consentire la estensione dei benefici previsti anche a quei sanitari che dipendono dai consorzi manicomiali e dai manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica di beneficenza. Dopo interventi dei deputati Scarpa e Barberi, il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO: « Disposizioni interpretative e modificative delle norme sulla produzione delle specialità medicinali » (2547).

Il relatore Bartole illustra la proposta di legge che intende integrare le disposizioni di legge sulla produzione delle specialità medicinali ed eliminare inconvenienti derivanti da mancanza di norme chiare, in riferimento alla fase terminale delle operazioni di produzione delle stesse specialità e conclude dichiarandosi favorevole alla proposta medesima con opportuni emendamenti che precisino meglio la portata della nuova disciplina.

Intervengono i deputati Tantalo, il quale chiarisce i principi informativi della proposta di legge; Barba, il quale manifesta perplessità per il pericolo di monopolio che può determinarsi nella fase terminale della produzione dei farmaci; Pasqualicchio, Capua, Scarpa, Romano, Alessi Catalano Maria e

Messinetti, i quali si dichiarano contrari ad ogni sistema di produzione delle specialità farmaceutiche presso terzi; Gasco e Cattaneo Petrini Giannina, i quali si dichiarano favorevoli.

Il Sottosegretario Volpe, dopo aver rilevato che il provvedimento in discussione ha un mero carattere interpretativo delle disposizioni già vigenti in materia, si dichiara favorevole alla proposta di legge, con un emendamento all'articolo 1 inteso a sottolineare il predetto carattere interpretativo.

Dopo un ulteriore intervento del relatore Bartole, la Commissione respinge un ordine del giorno di non passaggio agli articoli del deputato Pasqualicchio ed approva gli articoli della proposta di legge con gli emendamenti del Relatore.

Al termine della seduta la proposta è votata a scrutinio segreto: il Presidente De Maria, constatata l'assenza del numero legale, scioglie la seduta.

La Commissione si intende convocata, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, per domani 25 marzo alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

## CONVOCAZIONI

### XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Venerdì 25 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

DE MARZI ed altri: Nuovi termini per la trasformazione dei panifici, prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e concessione di crediti per la trasformazione dei forni e le attrezzature tecniche (483) — Relatore: Merenda.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Tutela della libertà di concorrenza (1616); MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

**Venerdì 25 marzo, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

TANTALO: Disposizioni interpretative e modificative delle norme sulla produzione delle specialità medicinali (2547).

*Discussione della proposta di legge:*

BARTOLE: Modifica della legge 1° maggio 1941, n. 615, sulla vivisezione degli

animali vertebrati a sangue caldo (2102) —  
Relatore: Gasco.

---

**RELAZIONI PRESENTATE**

*VII Commissione (Difesa):*

Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto (2588) — Relatore: Leone Raffaele.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 21,30.*